



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del [Data]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. a e cpv. 3

² Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a. la sua validità supera:
 1. di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,
 2. di almeno tre mesi la data del transito o dell'ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale,
 3. di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l'autorizzazione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata.

³ Le autorità competenti possono derogare:

- a. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2 in casi di emergenza motivati;
- b. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c in casi motivati.

Art. 8 cpv. 2 lett. h

² In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

¹ RS 142.204

- h. i membri delle forze armate che viaggiano nell'ambito dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) o del Partenariato per la libertà e sono titolari di documenti d'identità e di missione previsti dallo Statuto delle truppe della NATO del 19 giugno 1951².

Art. 9 cpv. 3

³ I cittadini di Stati terzi (cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS) sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata di cui al capoverso 1, se sono titolari di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.

Art. 17 cpv. 3

Concerne soltanto il tedesco.

Art. 29a Frontiere interne

¹ In caso di controlli alle frontiere interne della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione. Per il resto, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l'articolo 23 del codice frontiere Schengen⁴.

² La SEM emana istruzioni per delimitare i controlli di cui al capoverso 1 dai controlli alle frontiere esterne Schengen.

Art. 30 cpv. 3

³ I collaboratori dell'AFD responsabili dei controlli alle frontiere procedono ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.

Art. 31 cpv. 2 e 4

² I collaboratori dei Cantoni e quelli dell'AFD responsabili dei controlli alle frontiere svolgono il controllo delle persone alla frontiera. I collaboratori dell'AFD esercitano tale attività nel quadro dei loro compiti sovrani e in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 mar. 2005⁵ sulle dogane).

⁴ I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell'AFD responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStrI.

² RS **0.510.1**, allegato

³ RS **631.0**

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

⁵ RS **631.0**

Art. 32 cpv. 2 lett. d

Abrogato

Titolo prima dell'art. 45

Sezione 9: Controllo di frontiera automatizzato all'aeroporto

(art. 103g LStrI)

Art. 45

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 103g capoverso 2 LStrI in particolare:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. i beneficiari del diritto alla libera circolazione;
- c. gli stranieri con titolo di soggiorno.

Art. 46-53

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il [Data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,